

Comune di CICALALE

Provincia di Salerno

Regolamento

**per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti
pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Cicerale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Articolo 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L'**80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 5.
4. La percentuale effettiva del fondo, di cui al comma precedente, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a. importo a base di gara fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b. Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - c. importo a base di gara superiore a euro 5.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%.
3. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	8	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	2
		Variante urbanistica	6
VERIFICA PROGETTI	15	Attività di verifica progetto	12
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	2	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	2
FASE ESECUTIVA	30	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	4
		Direzione Lavori	24
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	1

RESPONSABILITA' UNICA DEL PROCEDIMENTO	45	Responsabile Unico del Procedimento	35
		Collaboratore tecnico	10
Totali	100		100
PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10
		Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	35
Totali	100		100

- I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
- Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 1 per lo svolgimento della Fase di Gara.

Articolo 5

FONDO PER L'INNOVAZIONE

- Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici;

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire all'accertamento effettuato dal responsabile del servizio:
 - a. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - b. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
 - c. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati:

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”*
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) I dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Funzionario apicale dell'Ufficio/Settore interessato;

- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.